

Deliberazione N. 14	Oggetto:	Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Del 25/07/2013		

L'anno **duemilatredici**, il giorno **venticinque** del mese di **luglio**, alle ore **18,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Cugusi Franco**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Cugusi Franco	Si	Salis Luisa	Si
Moi Andrea	Si	Soru Giovanni	Si
Chillotti Francesco	No	Boi Paolo	Si
Pilia Luigina	Si	Deidda Elio	Si
Pilia Mario	No	Orrù Antonello	Si
Pilia Roberto	Si	Serra Gianluigi	Si
Podda Caterina	Si		

Sono presenti **11**, ed assenti **2** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013;

VISTO in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

VISTO inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO altresì comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché queste vengano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi Comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento

al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITO il Consigliere di maggioranza Ing. Giovanni Soru, il quale chiede di effettuare le seguenti modifiche alla proposta di regolamento TARES:

1. Per le case a disposizione si applichi la presunzione di 2;
2. La percentuale dei costi fissi per le utenze non domestiche passi dal 5% a 2%;

SENTITO il Sindaco il quale invita il Consiglio comunale a votare sulla suddetta proposta:

Con 7 voti a favore e 4 contrari (il gruppo di minoranza) : si approva;

SI PASSA, successivamente, alla votazione del regolamento con il seguente risultato :

7 voti a favore e 4 contrari (il gruppo di minoranza);

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. di dichiarare, con separata votazione, con 7 voti a favore e 4 contrari (il gruppo di minoranza), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

